

fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati. »

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

**Pantano.** Credo che l'onorevole ministro delle finanze non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad accettare il mio emendamento, che ha uno scopo molto modesto, giacchè mira a modificare la riscossione bimestrale della tassa di fabbricazione degli spiriti.

Le distillerie agrarie si troverebbero in una condizione assolutamente pregiudicata, inquantochè, non potendo disporre del magazzino assimilato, sarebbero costrette a pagare, immediatamente, la tassa, e sono, appunto, quelle distillerie che mancano di capitali. Introducendo la modificazione, da me indicata, nell'articolo, dando, cioè, facoltà a queste distillerie di poter mettere i loro prodotti in magazzini assimilati ai depositi doganali, quando lo richiedano, si toglie qualunque difficoltà. Imperocchè, o sono nelle condizioni di poter pagare, o non essendolo, potrebbero usufruire del beneficio della legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Colombo, ministro delle finanze.** Non ho alcuna difficoltà di accettare lo spirito della proposta fatta dall'onorevole Pantano. Potrei, al più, proporre una modificazione di forma in questo senso; egli vuole che « gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie, ed in quelle agrarie provvedute di misuratore, ed in quelle non munite di misuratore che ne facciano domanda, debbano essere custoditi... » io direi invece di lasciarne la facoltà a quelle fabbriche che non hanno misuratori ed allora in seguito al 7° capoverso, vale a dire dopo le parole « ... la quota d'abbonamento di che all'articolo 5°... » si potrebbe aggiungere:

« L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione, è facoltativa per gli esercenti di fabbriche agrarie, non provvedute di misuratori. »

Spero che l'onorevole Pantano vorrà accettare quest'aggiunta e ritirare il suo emendamento.

**Pantano.** Siccome il risultato è lo stesso, accetto ben volentieri la modificazione proposta dall'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Dunque il Governo propone che dopo il 7° capoverso, che comincia con le parole: « Il pagamento della tassa ecc. » e termina con le altre: « le quote d'abbonamento di che all'articolo 5° » faccia seguito un nuovo capoverso così concepito:

« L'istituzione del magazzino, agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione, è facolta-

tiva per gli esercenti le fabbriche agrarie, non provvedute di misuratore. »

Pongo a partito l'articolo 3° così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 4. Sugli spiriti esistenti nelle fabbriche e su quelli introdotti negli opifici di rettificazione, nei depositi a scopi industriali, nei magazzini dei commercianti all'ingrosso, negli stabilimenti per la preparazione del cognac e in quelli per la concia dei vini, non è dovuto, agli effetti della tassa di fabbricazione, il calo di tolleranza stabilito dall'articolo 65 della vigente legge doganale.

« Gli spiriti custoditi nei magazzini assimilati ai depositi doganali e destinati alla fabbricazione dei liquori, uso cognac, continueranno a godere dell'abbuono, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza, del dieci per cento, stabilito dall'art. 10 della legge 30 giugno 1890, n. 6915. »

(È approvato).

« Art. 5. È abrogato l'articolo 27 del testo unico delle leggi sugli spiriti. »

L'onorevole Napodano chiede la soppressione di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

**Napodano.** Nell'articolo 5 si domanda la soppressione di un articolo benefico, quale è l'articolo 27 del testo unico delle leggi sugli spiriti. Ognuno ne comprende l'importanza.

Con l'articolo 27 era data al fabbricante che avesse il suo opificio ripieno di produzione, nel caso di sospensione di lavori, una dilazione del pagamento della tassa; invece, sopprimendo questo articolo, il produttore dovrà, avendo ripieno l'opificio per mancanza di vendita, continuare a pagare.

Ora, io invito il ministro a dichiarare se gli sembra giusto che, non lavorando, si debba continuare a pagare.

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'articolo 27 suona così:

« Nel caso di sospensione dei lavori delle fabbriche, di cui al comma 3° dell'articolo precedente, i termini pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente, e per non oltre due mesi. Questa condizione cessa, appena la fabbricazione sarà riattivata. »

Ora, onorevole Napodano, la soppressione di